

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE E DEL LORO SVILUPPO COORDINATO SU AMBITO TERRITORIALE, ANCHE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI BEST PRACTICES.

CIG: ZA91A7BE88

Premessa.....	2
Art. 1 – Oggetto della procedura di gara	2
Art. 2 – Importo a base d'asta.....	3
Art. 3 – Offerta tecnica.....	3
Art. 4 – Criteri di valutazione dell'offerta	4
Art. 5 – Durata contrattuale	5
Art. 6 – Sicurezza	6
Art. 7 – Pagamenti.....	6
Art. 8 – Modalità di fatturazione	7
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 10 – Obblighi in materia di trasparenza	7
Art. 11 – Spese contrattuali e oneri	7
Art. 12 – Norme sull'anticorruzione.....	7
Art. 13 – Controversie.....	7
Art. 14 – Trattamento dei dati	8
Art. 15 – Norme di riferimento	8
Art. 16 – Responsabile della procedura	8

Premessa

La Regione Emilia-Romagna ha in atto un processo di ridefinizione dell'offerta turistica e delle relative modalità organizzative, in attuazione della LR n. 4/2016.

Il settore turistico necessita, in maniera sempre più marcata, di una nuova modalità di approccio ai mercati ed ai potenziali ospiti: il nuovo ordinamento, mantenendo fede ad alcuni fattori basilari della normativa previgente – soprattutto il sistema di cooperazione pubblico-privato – parte dai territori e dal loro attivismo: territori che diventano attori primari del sistema. La previsione è di portare al centro della programmazione locale l'ambito territoriale di area vasta a finalità turistica, che definirà tematiche di prodotto e di offerta sulle quali investire in termini di promo-commercializzazione, in stretta sinergia tra gli enti locali e le aggregazioni private che si occupano di turismo.

A livello locale la nuova legge regionale n. 4/2016 "ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA", all'art.12, introduce nell'ordinamento regionale le *Destinazioni Turistiche di interesse regionale* che sostituiranno le attuali *Unioni di prodotto*.

Le Destinazioni Turistiche di interesse regionale saranno enti pubblici strumentali degli enti locali, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui potranno aderire le camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.

Tale evoluzione in base a quanto indicato nell'articolo della LR n. 4 del 25/03/2016. si può riassumere nei punti seguenti:

- Creazione di 3/4 Destinazioni di area vasta (ipoteticamente Romagna con Ferrara, Bologna città metropolitana, Modena e Reggio, Parma e Piacenza) con caratteristiche di soggetto di diritto pubblico;
- Ruolo di governo attribuito a Presidente, Direttore e Consiglio di Amministrazione;
- Soci: Province, Comuni, CCIAA territoriali, enti strumentali;
- Quota di contributo regionale;
- Le aggregazioni private "convenzionate" con le Destinazioni possono presentare progetto di cofinanziamento in Regione;
- Sviluppo di attività promo-commerciale multipla delle Destinazioni sul territorio/destinazione e sulla molteplicità di prodotti ed offerte turistiche esistenti;
- Avvio di un sistema di consultazione e coordinamento uniforme e legiferato.

Tenuto conto di alcune specificità dell'analisi richiesta e degli strumenti da mettere a disposizione, ERVET SpA, società *in house* della Regione Emilia Romagna, che opera a supporto della progettazione e ridefinizione dell'organizzazione turistica regionale e coadiuva le attività dell'Osservatorio Turistico regionale anche attraverso analisi mirate ad individuare nuove aree di azione nonché punti di forza e di debolezza del settore turistico regionale, ritiene opportuno acquisire il servizio specialistico di cui agli articoli seguenti.

Art. 1 – Oggetto della procedura di gara

Nel contesto sopra descritto, ERVET SpA intende acquisire un servizio di **supporto all'attuazione delle Destinazioni turistiche e del loro sviluppo coordinato su ambito territoriale, anche attraverso la definizione di best practices.**

Nello specifico, l'attività riguarderà la realizzazione di assistenza tecnica che si dovrà configurare nelle seguenti direzioni:

- Supporto all'individuazione delle Destinazioni turistiche previste dalla Legge regionale n. 4/2016.
- Rassegna di best practices di riferimento e trasferimento delle competenze/conoscenza attualmente in seno alle Unioni di prodotto.

- Assistenza alle Destinazioni turistiche nella fase di avvio operativo.

Le attività oggetto dell'incarico dovranno essere svolte in stretta collaborazione con l'Unità Sviluppo economico e ambiente, e la loro attuazione dovrà essere puntualmente descritta in una relazione finale contenente altresì punti di forza e di debolezza legati all'attuazione delle Destinazioni turistiche.

Per la realizzazione di tali attività si richiede un'approfondita conoscenza ed esperienza diretta sull'organizzazione del sistema turistico regionale. L'analisi dovrà essere fatta complessivamente tenendo conto di tutto lo scenario descritto in premessa con riferimento alla revisione della governance del sistema turistico regionale.

Eventuali cambiamenti del gruppo di lavoro, rispetto a quelli approvati nella selezione, devono essere preventivamente approvati da ERVET SpA.

Il termine massimo previsto per la consegna degli elaborati è fissata al **30 aprile 2017** a prescindere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo proroghe dovute a causa di forza maggiore e comunque non imputabili al fornitore.

Art. 2 – Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta è di **euro 36.500,00 (trentaseimilacinquecento/00) Iva esclusa**, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.

Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di qualsiasi altro onere, rimborso o spesa non prevista nel presente capitolato.

Art. 3 – Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere suddivisa in due sezioni distinte:

Sezione 1 – Relazione illustrativa delle competenze della Società e relativa esperienza del gruppo di lavoro sulle tematiche oggetto dell'incarico.

Tale sezione dovrà specificare le capacità che la ditta concorrente può offrire a garanzia della qualità del servizio richiesto. La relazione, oltre alle competenze della società, dovrà in particolare contenere il numero delle risorse e i curricula delle figure professionali di ciascuna delle risorse che l'offerente intende impegnare nell'esecuzione del contratto nonché le modalità organizzative che la società intende adottare per assicurare la realizzazione del servizio richiesto.

Sezione 2 – Relazione contenente le specifiche sulle modalità di espletamento del servizio

Tale sezione dovrà contenere una illustrazione delle attività con cui si intende espletare l'incarico. In particolare dovranno essere fornite specifiche relative alla metodologia che si intende adottare per individuare le destinazioni turistiche; raccogliere le best practices di riferimento e trasferire le competenze/conoscenze attualmente in seno alle Unioni di prodotto; assistere tecnicamente le destinazioni turistiche nella fase del loro avvio operativo.

La descrizione dovrà altresì consentire di valutare eventuali caratteristiche di innovatività di quanto proposto, di identificare tipologia ed esemplificazione dei deliverables che si intende produrre come risultato; nonché individuare previsione di fasi e tempi per lo svolgimento dell'incarico.

L'offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Non è ammessa la presentazione di materiale illustrativo (depliant o altro).

Art. 4 – Criteri di valutazione dell'offerta

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Risulterà aggiudicataria l'Impresa concorrente che avrà conseguito il Punteggio totale Ptot attribuito a ciascuna offerta secondo la formula:

$$P_{tot}(a) = PT(a) + PE(a)$$

dove:

Ptot (a) = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

PT(a) = Punteggio Tecnico attribuito all'offerta (a)

PE(a) = Punteggio Economico attribuito all'offerta (a)

Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nell'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio determinato in base ai criteri contenuti nella seguente tabella:

PARAMETRI	PUNTEGGIO MAX
Sezione 1 <ul style="list-style-type: none">• competenze della società (punti 10);• modalità organizzative, le relazioni con il team interno e le modalità di erogazione del servizio che la ditta intende adottare per assicurare al realizzazione del servizio secondo la tempistica richiesta (punti 5);• numero delle risorse e i curricula di ciascuna figura professionale che l'offerente intende impegnare nell'esecuzione del contratto (punti 15).	30
Sezione 2 <ul style="list-style-type: none">• metodologia che si intende adottare per realizzare gli obiettivi richiesti (punti 15);• tipologia ed esemplificazione dei deliverables che si intende produrre come report in funzione del servizio richiesto (punti 15);• Innovatività delle modalità operative (punti 12)• previsione di fasi e tempi (punti 8);	50
TOTALE	80

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula:

$$PT(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

PT(a) = punteggio totale attribuito all'offerta (**a**)

n = numero totale dei "criteri di valutazione"

W_i = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo.

V(a)_i = valore del coefficiente attribuito all'offerta (**a**) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra **0** e **1**

Σ_n = sommatoria

Per la determinazione dei coefficienti **V(a)_i**, relativamente ai criteri sopra indicati, verrà attribuito un giudizio collegiale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE O INADEGUATO	0
INSUFFICIENTE	0,3
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Verranno escluse le offerte tecniche che non totalizzeranno un valore minimo di almeno 42 punti (il superamento del valore minimo è richiesto prima della riparametrazione).

Per i criteri in cui nessuna offerta ha ottenuto il valore del coefficiente 1 e quindi il massimo punteggio, si procederà ad una riparametrazione (*re-scaling*) in base alla seguente procedura.

re-scaling

a) se **V_{imax} > 0**

$$V(a)_{ir} = V(a)_i / V_{imax}$$

b) se **V_{imax} = 0**

$$V(a)_i = 0$$

dove:

V(a)_i = valore del coefficiente ottenuto dall'offerta (**a**) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V_{imax} = valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(a)_{ir} = valore del coefficiente di re-scaling ottenuto dall'offerta (**a**) per il criterio i-esimo

Quindi:

$$PT_{r1}(a) = \sum_n [W_i * V(a)_{ir}]$$

dove:

$PTr_1(a)$ = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito al re-scaling

Il punteggio relativo all'Offerta economica (PE) è di un massimo di **20 punti** e verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE(a) = 20 * (X * R(a) / Rmedio) \quad \text{per } R(a) \leq Rmedio$$

$$PE(a) = 20 * (X + \{(1,00 - X) * [(R(a) - Rmedio) / (Rmax - Rmedio)]\})$$

per $R(a) > Rmedio$

dove:

$PE(a)$ = punteggio economico dell'offerta (a)

$R(a)$ = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente (a)

$Rmax$ = valore dell'offerta più conveniente

$Rmedio$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

Art. 5 – Durata contrattuale

Il termine del contratto è fissato al 30 Aprile 2017.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, per l'attività in oggetto, configurandosi come mero approvvigionamento di servizi di natura intellettuale, non si prevedono interferenze, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 95 co.10 D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve indicare i propri costi aziendali relativi agli adempimenti sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 – Pagamenti

I pagamenti saranno disposti in tre tranches (30%, 40% e 30%) e definiti nel contratto.

Ciascun pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e comunque entro 30 giorni dalla data del documento di accertamento della conformità delle prestazioni.

Il pagamento dell'ultima soluzione, a saldo, sarà disposto previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Responsabile della procedura.

Art. 8 – Modalità di fatturazione

Il fornitore dovrà intestare la fattura a:

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA
Via G.B. Morgagni 6 – 40122 Bologna
C.F. e P.IVA 00569890379

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopraccitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Art. 10 – Obblighi in materia di trasparenza

Gli atti della presente procedura saranno pubblicati nella sezione Procedure del sito di ERVET SpA.

Art. 11 – Spese contrattuali e oneri

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della gara e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Art. 12 – Norme sull'anticorruzione

L'aggiudicatario, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Ai sensi dell'art.80 co.5 lett. d) è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Art. 13 – Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra ERVET SpA e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

E' esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il foro competente è quello di Bologna.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui ERVET SpA venga in possesso in occasione dell'espletamento di questa procedura comparativa verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedura;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso ERVET SpA nella responsabilità del dott. Enrico Cancila.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti.

Art. 16 – Responsabile della procedura

Il Responsabile della Procedura è Enrico Cancila, Responsabile dell'Unità Sviluppo Economico e Ambiente.